

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 255 DEL 04.09.2020

OGGETTO: SPORT – PROROGA TEMPORANEA CONCESSIONE DI UTILIZZO PALASARSELLI AD A.S.D. VIRTUS CHIAVAZZA (D.LGS 34/2020 ART.216 COMMA 2 - CONVERTITO IN LEGGE 77/2020)

L'anno duemilaventi il quattro del mese di settembre alle ore 14:15 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	NOTE
CORRADINO CLAUDIO	SINDACO	SI	=====
MOSCAROLA GIACOMO	VICE SINDACO	SI	=====
TOSI SILVIO	ASSESSORE	SI	=====
GREGGIO BARBARA	ASSESSORE	SI	=====
BESSONE GABRIELLA	ASSESSORE	SI	=====
SCARAMUZZI ISABELLA	ASSESSORE	SI	=====
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI	=====
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO	ASSESSORE	SI	=====

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del verbale.

Assente il Vice Segretario Generale;

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

SPORT – PROROGA TEMPORANEA CONCESSIONE DI UTILIZZO PALASARSELLI AD A.S.D. VIRTUS CHIAVAZZA (D.LGS 34/2020 ART.216 COMMA 2 - CONVERTITO IN LEGGE 77/2020)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con Convenzione Rep. n. 4378 del 26/11/2008 il Comune di Biella ha affidato, all'A.S.D. Virtus Chiavazza la gestione dell'impianto sportivo comunale Palasarselli sito in via Coda 36 bis, con scadenza il 16/09/2014;
- che con D.G.C. n. 149 del 12/05/2014 il Comune di Biella ha approvato il rinnovo della convenzione Rep. n. 4378 del 26/11/2008 per la durata di anni 6 (anni sei), con scadenza il 16/09/2020;
- che causa Covid19 gli impianti sportivi nel Comune di Biella sono stati chiusi dal 10 marzo 2020 fino al 9 luglio 2020;
- che in data 07/08/2020 prot. n. 34610 la Società sportiva A.S.D. Virtus Chiavazza ha inoltrato una richiesta ai sensi dell'art. 216 comma 2 D.Lgs 34/2000 convertito in Legge 77/2020 per la proroga della concessione in atto di 6 mesi, fino alla fine della stagione sportiva 2020-2021 e cioè 30/06/2021, quale rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, per il lungo periodo di fermo dell'attività da inizio marzo 2020 dovuto al COVID19;

Visto il Decreto Legge del 19 maggio 2020 n.34 poi convertito in Legge il 17 luglio 2020 n.77 all'art. 216 comma 2 cita: *“In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, nonché' delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.”*

Ritenuto di dover regolarizzare l'utilizzo e la gestione dell'impianto sportivo in questione;

Visto:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs n.267/2000 smi;
- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 smi e le relative Linee Guida;
- il Decreto Legge del 19 maggio 2020 n.34
- la Legge il 17 luglio 2020 n.77
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di concedere in via transitoria e per le motivazioni di cui in premessa all'A.S.D. Virtus Chiavazza l'utilizzo del Palasarselli sito in via Coda 36, quale rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, causa il lungo periodo di fermo dell'attività da inizio marzo 2020 dovuto al Covid19, ai sensi dell'art. 216 comma 2 D.Lgs 34/2000 convertito in Legge 77/2020 e al fine di permettere lo svolgimento dell'attività sportiva e delle partite dei campionati di pallavolo fino alla fine della stagione sportiva 2020-2021 cioè al 30 giugno 2021;
 2. di dare atto che tale temporanea concessione prevede che la concessionaria provveda comunque alla manutenzione ordinaria dell'impianto alle condizioni pattuite nella convenzione Rep. n. 4378 del 26/11/2008 – D.G.C. n. 149 del 12/05/2014 “Rinnovo della convenzione tra il Comune di Biella e l'A.S.D. Virtus Chiavazza per la gestione della palestra “Palasarselli” tranne che per l'Art. 4 che è da intendersi cancellato, così che il Comune di Biella non corrisponderà nessun contributo finanziario a parziale rimborso delle spese di gestione;
 3. di autorizzare il Dirigente del Settore all'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari e conseguenti alla presente deliberazione comunicando l'atto altresì al Settore Finanziario del Comune.
 4. di fornire valore concessionale alla presente deliberazione quale atto concessorio transitorio, facendone sottoscrivere copia per accettazione al Presidente della A.S.D. Virtus Chiavazza.
-